SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 166**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 luglio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1989, n. 256.

Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta).

89G0321

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Trento e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 58, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti gli insegnamenti seguenti:

1) diritto bancario;
2) diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
3) diritto delle assicurazioni;
4) diritto fallimentare;
5) diritto industriale;
6) diritto internazionale dell'economia;
7) diritto musulmano;
8) diritto urbanistico;
9) esegesi delle fonti del diritto romano;
10) etnologia giuridica;
11) filosofia della politica;
12) giustizia amministrativa;
13) istituzioni di diritto penale;
14) organizzazione internazionale;
15) storia dell'amministrazione pubblica;
16) storia delle dottrine politiche;
17) teoria generale del diritto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 28

89A3081

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1989.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987 concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987, con il quale è stato disposto l'adeguamento delle norme statutarie del corso di laurea in medicina e chirurgia alla nuova tabella XVIII dell'Ordinamento didattico universitario relativa a detto corso di laurea;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale nella seduta del 7 ottobre 1988, ha riesaminato la proposta di modifica dello statuto che ha dato luogo al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987, sopra descritto;

Ritenuto necessario provvedere a rettificare il citato decreto del Presidente della Repubblica secondo il parere del Consiglio universitario nazionale del 7 ottobre 1988 sopra detto;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987, di modifica dello statuto della Università degli studi di Pavia, e rettificato come di seguito indicato:

10) *Area delle scienze neurologiche.*

Tra le discipline del corso integrato: malattie del sistema nervoso, è inserito l'insegnamento di «neuropatologia».

18) *Area della medicina pubblica e della sanità.*

Tra le discipline del corso integrato: medicina del lavoro, è inserito l'insegnamento di «medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 29

89A3082

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni:

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il titolo: «6) Scuola diretta a fini speciali per tecnici di neurofisiopatologia» e gli articoli 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, sono soppressi e sostituiti con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, come segue:

6) *Scuola diretta a fini speciali di neurofisiopatologia*

Art. 534. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di neurofisiopatologia presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di fornire una preparazione teorico pratica per tecnici di neurofisiopatologia.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di neurofisiopatologia.

Art. 535. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 536. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 537. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici I;

anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore;

fisiologia generale, del sistema nervoso e dell'apparato locomotore (*);

nozioni di igiene ospedaliera.

2° Anno:

strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici II;
patologia del sistema nervoso e dell'apparato locomotore;
tecniche di registrazione elettroencefalografiche, elettromiografiche, poligrafiche, reografiche, ecografiche e doppler;
rilevamento di dati non strumentali ed archiviazione;
norme di sicurezza e protezione elettrica del paziente;
neurofisiopatologia I.

3° Anno:

tecniche di registrazioni speciali (segnali analogici e digitali) ed analisi on-line assistita da computer;
neuropsichiatria infantile;
registrazioni in anestesia e rianimazione;
nozioni di medicina legale;
neurofisiopatologia II.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 538. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti ambulatori/laboratori:

elettroencefalografia standard e dinamica;
ipnologia;
attività elettrica evocata;
flussimetria ematica regionale cerebrale;
velocimetria Doppler;
elaborazione dati;
archivio e refertazione.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 539. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnata almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Nell'art. 741, nell'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università di Genova, la denominazione della scuola: «6) — per tecnici di neurofisiopatologia», muta in: «6) — di neurofisiopatologia».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1989
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 146

89A3084

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1989.

Modificazioni all'ordinamento universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Considerata l'opportunità di apportare una integrazione all'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, di cui alla tabella XVIII, annessa al regio decreto 2 settembre 1938, n. 1652, è integrata come appresso indicato.

Al testo della lettera *H)* tirocinio post laurea, è aggiunto il seguente comma:

«Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare, per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti:

due mesi in medicina generale;
un mese in chirurgia generale;
un mese di ostetricia, ginecologia, pediatria;
un mese in pronto soccorso;
un mese in laboratorio».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1989
Registro n. 26 Istruzione, foglio n. 306

89A3085

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 224, relativo alla scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio, II scuola) che muta denominazione in ematologia II è sostituito dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in ematologia

Art. 224. — È istituita la scuola di specializzazione in ematologia presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative alla patologia ematologica, alla terapia delle emolinfopatie, e delle malattie emorragiche e trombotiche con inclusa la terapia trasfusionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ematologia.

Art. 225. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 226. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 227. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 228. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia generale;

b) morfologia normale e patologica;

c) diagnostica di laboratorio;

d) diagnostica strumentale;

e) clinica.

Art. 229. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia generale:

biologia delle cellule staminali ematiche e del sistema monocitomacrofagico;
fisiopatologia generale del plasma;
genetica molecolare;
differenziazione cellulare;
immunità umorale cellulare e naturale.

b) Morfologia normale e patologica:

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi;
istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici;
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale.

c) Diagnostica di laboratorio:

principi e metodiche biochimico-cliniche;
principi e metodiche radio-immunologiche;
principi e metodiche immunologiche;
principi e metodiche per lo studio dell'emostasi;
marcatori gruppo ematici;
principi e metodiche emoreologiche;
i marcatori gruppo-ematici nelle indagini medico-legali.

d) Diagnostica strumentale:

radiologia;
ultrasuonografia;
tomografia assiale computerizzata;
medicina nucleare;
endoscopia.

e) Clinica:

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi;
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico delle malattie emorragiche e trombotiche;
clinica e terapia dei disordini della emostasi;
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi;
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi;
clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite;
profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi;
profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale;
trapianto di midollo osseo autologo e allogenico;
aspetti della raccolta di sangue e del funzionamento del sangue umano;
terapia trasfusionale;
emaferesi produttiva e terapeutica;
principi di chemioterapia antiblastica;
principi di radioterapia.

Art. 230. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 200):

biologia delle cellule staminali ematiche e del sistema monocitomacrofagico	ore	50
fisiopatologia generale del plasma	»	30
genetica molecolare	»	30
differenziazione cellulare	»	30
immunità umorale cellulare e naturale	»	60

Morfologia normale e patologica (ore 100):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	»	40
istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici	»	30
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale	»	30

Diagnostica di laboratorio (ore 100):

princìpi e metodiche biochimico-cliniche	»	40
princìpi e metodiche radio-immunologiche	»	10
princìpi e metodiche immunologiche	»	20
princìpi e metodiche per lo studio delle emostasi	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 150):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	ore	70
istopatologia, istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici	»	40
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale	»	40

Diagnostica di laboratorio (ore 150):

princìpi e metodiche biochimico-cliniche	»	50
princìpi e metodiche radio-immunologiche	»	10
princìpi e metodiche immunologiche	»	30
princìpi e metodiche per lo studio delle emostasi	»	60

Diagnostica strumentale (ore 100):

radiologia . . . . ore 60

ultrasuonografia . . . . » 20

tomografia assiale computerizzata . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 100):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi . . . . ore 40

istopatologia istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici . . . . » 30

morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale . . . . » 30

Diagnostica di laboratorio (ore 100):

marcatori gruppo ematici . . . . » 60

principi e metodiche emoreologiche . » 20

marcatori gruppo ematici nelle indagini medico-legali . . . . » 20

Clinica (ore 200):

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi . . . » 40

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico della malattia emorragica e trombotica . . . . » 20

clinica e terapia dei disordini della emostasi . . . . » 20

clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi . . . . » 40

clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi . . . . » 40

principi di chemioterapia antiblastica » 20

principi di radioterapia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 50):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi . . . . ore 50

Diagnostica strumentale (ore 50):

medicina nucleare . . . . » 25

endoscopia . . . . » 25

Clinica (ore 300):

clinica e terapia dei disordini della emostasi . . . . » 20

clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi . . . . » 50

clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi . . . . ore 50

clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite . . . . » 20

profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi . . . . » 20

profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale . . . . . » 20

trapianto di midollo osseo autologo e allogenico . . . . » 20

aspetti di raccolta di sangue e funzionamento del sangue umano . . . . » 20

terapia trasfusionale . . . . » 20

emaferesi produttiva e terapeutica . » 20

principi di chemioterapia antiblastica » 20

principi di radioterapia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 231. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti di degenza di ematologia, nell'ambulatorio accettazione e day-hospital, nei laboratori di ematochimica, citochimica, cinetica, radioisotopi, coagulazione, immunologia, genetica, criopreservazione, tipizzazioni linfocitarie.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 2.

Gli articoli 254 e 255, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia medica che muta denominazione in nefrologia sono sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 254. — È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della prevenzione, della diagnostica e della terapia conservativa delle nefropatie e della terapia sostitutiva artificiale o naturale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Art. 255. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 256. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 257. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 258. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologie, statistica e tecniche di informatica;
b) struttura e funzione normale;
c) immunogenetica;
d) struttura e funzione patologica;
e) diagnostica;
f) terapia sostitutiva;
g) nefrologia clinica;
h) nefrologia pediatrica.

Art. 259. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologie, statistica e tecniche di informatica:
informatica medica;
statistica medica e metodologia epidemiologica.

b) Struttura e funzione normale:
anatomia e fisiologia umana;
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base;
funzione endocrina del rene;
embriologia.

c) Immunogenetica:
immunologia;
immunologia dei trapianti;
genetica medica;
consultorio genetico.

d) Struttura e funzione patologica:
morfologia e fisiopatologia delle nefropatie;
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base.

e) Diagnostica:
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
radiologia;
medicina nucleare;
microbiologia clinica.

f) Terapia sostitutiva:
tecniche sostitutive artificiali;
trapianto renale.

g) Nefrologia clinica:
nefrologia;
nefrologia sperimentale;
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete);
medicina interna;
nefrologia I (nefropatie glomerulari);
nefrologia II (nefropatie vascolari; nefropatie tubulo-interstiziali);
urologia medica;
insufficienza renale acuta;
insufficienza renale cronica;
dietetica di interesse nefrologico;
farmacologia e tossicologia;
nefrologia geriatrica;
emergenze in nefrologia;
affezioni urologiche di interesse nefrologico.

h) Nefrologia pediatrica:
nefrologia clinica in età pediatrica;
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica;
nefropatie congenite ed ereditarie;
nutrizione e accrescimento;
terapia sostitutiva in età pediatrica.

Art. 260. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologie, statistica e tecniche di informatica (ore 50):

informatica medica	ore	25
statistica medica e metodologia epidemiologica	»	25

Struttura e funzione normale (ore 80):

embriologia	»	15
anatomia e fisiologia umana	»	30
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base	»	15
funzione endocrina del rene	»	20

Immunogenetica (ore 70):

genetica medica	»	40
immunologia	»	30

Nefrologia clinica (ore 200):

nefrologia sperimentale	»	50
nefrologia	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Struttura e funzione patologica (ore 50):

morfologia e fisiopatologia delle nefropatie	ore	20
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base	»	30

Diagnostica (ore 90):

patologia clinica	»	30
radiologia	»	30
medicina nucleare	»	30

Terapia sostitutiva (ore 100):
tecniche sostitutive artificiali . . . . . ore 100
Nefrologia clinica (ore 160):
nefrologia I (nefropatie gromerulari) » 160

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Immunogenetica (ore 40):
immunologia dei trapianti . . . . . . ore 20
consultorio genetico . . . . » 20
Diagnostica (ore 60):
anatomia e istologia patologica . . . » 30
microbiologia clinica . . . . » 30
Terapia sostitutiva (ore 120):
tecniche sostitutive artificiali . . . . . » 120
Nefrologia clinica (ore 180):
nefrologia II (nefropatie vascolari, nefropatie tubulo-interstiziali) . . . . » 30
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete) . . . . » 30
urologia medica . . . . » 40
insufficienza renale acuta . . . . » 40
insufficienza renale cronica . . . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapia sostitutiva (ore 120):
trapianto renale . . . . ore 120
Nefrologia clinica (ore 200):
medicina interna . . . . » 40
dietetica di interesse nefrologico . . . » 40
farmacologia e tossicologia . . . . . . » 20
nefrologia geriatrica . . . . » 30
emergenze in nefrologia . . . . » 40
affezioni urologiche di interesse nefrologico . . . . ore 30
Nefrologia pediatrica (ore 80):
nefrologia clinica in età pediatrica . ore 20
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica . . . . » 20
nefropatie congenite ed ereditarie . . » 10
nutrizione e accrescimento . . . . . . » 10
terapia sostitutiva in età pediatrica . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 261. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:

clinica medica;
reparti di dialisi;
degenza;
ambulatori;
laboratorio di nefrologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1989
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 276

89A3080

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 giugno 1989.

Integrazione della composizione del III distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Sassari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio nazionale e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 13 luglio 1988, n. 20, con la quale è stato istituito il comune di Stintino comprendente il territorio della frazione di Stintino già appartenente al comune di Sassari della provincia di Sassari;

Considerato che lo stesso comune di Stintino — per essere formato dal territorio proveniente dal comune di Sassari appartenente al III distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Sassari — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3653 del 29 marzo 1989, a norma del citato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di Stintino è inserito nel III distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Sassari così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti nove comuni:

Alghero, Olmedo, Porto Torres, Sassari, Stintino, Sorso, Tissi, Uri, Usini.

Sede della commissione: Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A3090

DECRETO 28 giugno 1989.

Integrazione della composizione del IX distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1980, concernente la «Integrazione della composizione del IX distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Cagliari» emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 13 luglio 1988, n. 17, con la quale è stato costituito il comune di Piscinas comprendente i territori della frazione di Piscinas già appartenenti al comune di Giba della provincia di Cagliari;

Considerato che lo stesso comune di Piscinas — per essere formato da territori provenienti dal comune di Giba appartenente al IX distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Cagliari — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3650 del 29 marzo 1989, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di Piscinas è inserito nel IX distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Cagliari, così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti dodici comuni:

Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Gonnesa, Masainas, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Tratalias.

Sede della commissione: Carbonia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A3091

DECRETO 28 giugno 1989.

Integrazione della composizione dell'VIII distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Nuoro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1975, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Oristano, e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 13 luglio 1988, n. 18, con la quale è stato costituito il comune di Lodine comprendente i territori della frazione di Lodine già appartenenti al comune di Gavoi della provincia di Nuoro;

Considerato che lo stesso comune di Lodine — per essere formato da territori provenienti dal comune di Gavoi appartenente all'VIII distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Nuoro — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3651 del 29 marzo 1989, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di Lodine è inserito nell'VIII distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Nuoro così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti dodici comuni:

Aritzo, Belvi, Desulo, Fonni, Gavoi, Lodine, Mamoiada, Ollolai, Ovodda, Sarule, Tiana, Tonara.

Sede della commissione: Fondi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A3106

DECRETO 28 giugno 1989.

Integrazione della composizione del X distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Sassari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1984, concernente la «Variazione della composizione del quarto distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Sassari ed istituzione del X distretto censuario» emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 13 luglio 1988, n. 19, con la quale è stato costituito il comune di Erula comprendente i territori delle frazioni di Erula Sa Mela, S'Iscala, Sa Inistra, Su Frassu, Basile Pubattu del comune di Perfugas e Tettile, Cabrana, San Giuseppe, Oloitti, Spiena, Fustilanza e Montiu de S'Omine del comune di Chiaramonti e porzioni dei territori dei comuni di Ozieri e Tula, della provincia di Sassari;

Considerato che lo stesso comune di Erula — per essere formato principalmente dai comuni di Perfugas e Chiaramonti appartenente al X distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Sassari — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3652 del 29 marzo 1989, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di Erula è inserito nel X distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Sassari così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti sette comuni:

Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Nulvi, Osilo, Perfugas.

Sede della commissione: Osilo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A3107

DECRETO 11 luglio 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 24, 25 e 26 maggio 1989: ufficio del registro di Gela, per la disinfestazione dei locali dell'ufficio;

in data 1° giugno 1989: uffici del registro: 1° atti pubblici, 2° atti pubblici, atti privati, atti giudiziari, successioni, tasse sulle concessioni governative di Roma, a seguito di assemblea del personale per il mancato pagamento degli stipendi del mese di maggio;

in data 2 e 3 giugno 1989: ufficio del registro di Gela, per l'ulteriore disinfestazione dei locali dell'ufficio;

in data 9 e 10 giugno 1989: ufficio provinciale I.V.A. di Messina, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 17 giugno 1989: ufficio provinciale I.V.A. di Catania, per la disinfestazione e la derattizzazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e della imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

IN DATA 24, 25 E 26 MAGGIO 1989

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Gela.

IN DATA 1° GIUGNO 1989

Regione Lazio:

ufficio del registro 1° atti pubblici di Roma;
ufficio del registro 2° atti pubblici di Roma;
ufficio del registro atti privati di Roma;
ufficio del registro atti giudiziari di Roma;
ufficio del registro successioni di Roma;
ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma.

IN DATA 2 E 3 GIUGNO 1989

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Gela.

IN DATA 1° GIUGNO 1989

Regione Lazio:

ufficio del registro 1° atti pubblici di Roma;
ufficio del registro 2° atti pubblici di Roma;
ufficio del registro atti privati di Roma;
ufficio del registro atti giudiziari di Roma;
ufficio del registro successioni di Roma;
ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma.

IN DATA 2 E 3 GIUGNO 1989

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Gela.

IN DATA 9 E 10 GIUGNO 1989

Regione Sicilia:

ufficio provinciale IVA di Messina.

IN DATA 17 GIUGNO 1989

Regione Sicilia:

ufficio provinciale IVA di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A3103

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 28 giugno 1989.

Etichettatura degli imballaggi e dei contenitori per liquidi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Vista la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;

Vista la direttiva comunitaria n. 85/339/CEE del 27 giugno 1985 concernente gli imballaggi per liquidi alimentari, recepita in Italia con la legge 9 novembre 1988, n. 475;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Visto il comma 1 dell'art. 9-*quater* della legge n. 475/1988 che fa obbligo ai comuni di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

Visto il comma 2 dell'art. 9-*quater* della legge n. 475/1988 che istituisce consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica;

Visto il comma 10 dell'art. 9-*quater* della legge n. 475/1988 che, a partire dal 1° luglio 1989, prescrive che sugli imballaggi o sulle etichette devono figurare chiaramente visibili, l'invito a non disperderli nell'ambiente dopo l'uso e l'indicazione dell'eventuale riempibilità, secondo la direttiva CEE n. 85/339 del 27 giugno 1985, e che da tale obbligo sono esclusi i contenitori riempibili per i quali valgano usi consolidati per il ritiro;

Visto il comma 11 dell'art. 9-*quater* della legge n. 475/1988 che prescrive che, a partire dal 1° luglio 1989, per consentire di identificare il materiale utilizzato per la fabbricazione dei contenitori per liquidi detti contenitori devono essere adeguatamente contrassegnati;

Visto l'art. 5 del decreto-legge n. 245 del 30 giugno 1989 con il quale i termini temporali di cui all'art. 9-*quater*, commi 10 e 11, della citata legge n. 475 del 1989 sono stati prorogati al 1° dicembre 1989;

Visto il comma 12 dell'art. 9-*quater* della legge n. 475/1988 che demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la determinazione dei requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi di cui ai citati commi 10 e 11;

Visti i commi 13 e 14 della citata legge n. 475/1988 che regolamentano la commercializzazione e lo smaltimento delle scorte non conformi ai requisiti di legge;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini delle norme contenute nel presente decreto, per imballaggi, o contenitori, per liquidi si intendono la bottiglia, il barattolo, il vaso, la scatola e qualsiasi altro involucro sigillato di vetro, metallo, plastica, carta e loro combinazioni che contenga un liquido, eccettuati i fusti, le botti e i barili, le damigiane nonché i contenitori ad uso industriale e quelli destinati ad essere smaltiti come rifiuti speciali industriali, tossici e nocivi.

Art. 2.

Requisiti e contenuti dei marchi

1. A decorrere dal 1° dicembre 1989, al fine di consentire l'identificazione dei materiali diversi dal vetro, i contenitori per liquidi destinati al mercato interno devono essere contrassegnati mediante un esagono regolare o un cerchio all'interno del quale è riportata, fra le abbreviazioni elencate nell'allegato 1, quella corrispondente al materiale utilizzato per la fabbricazione.

2. Nel caso di contenitori fabbricati con più materiali, è necessario utilizzare i contrassegni relativi a tutti i materiali che siano presenti nel contenitore in misura superiore al 25 per cento in peso rispetto al totale.

3. Per i contenitori di volume maggiore di 500 ml, la lunghezza del lato del predetto esagono deve essere non inferiore ad un centimetro ovvero il diametro del cerchio non inferiore ai due centimetri. Per i contenitori di volume pari o inferiore a 500 ml, la lunghezza del lato del predetto esagono non deve essere inferiore a mezzo centimetro ovvero il diametro del cerchio non inferiore ad un centimetro. Le dimensioni dei caratteri utilizzati per la stampa delle abbreviazioni deve essere rapportata alla superficie dell'esagono o del cerchio.

4. I contrassegni di cui ai commi 1 e 2 vanno impressi o apposti sul corpo principale del contenitore e non sul tappo che è escluso dall'obbligo di contrassegno di cui al presente articolo.

5. I contrassegni devono essere realizzati con modalità tali da essere persistenti nelle diverse fasi di smaltimento dei rifiuti per le quali è necessaria l'informazione recata dal contrassegno stesso.

Art. 3.

Requisiti e contenuti delle iscrizioni

1. A partire dal 1° dicembre 1989, sui contenitori immessi sul mercato interno o sulle loro etichette, deve figurare, chiaramente visibile, l'invito a non disperderli nell'ambiente dopo l'uso, consistente in un messaggio scritto o in un pittogramma aventi le dimensioni fissate nell'allegato 2.

2. A partire dal 1° dicembre 1989, per i contenitori destinati ad essere resi dopo l'uso e nuovamente riempiti, immessi sul mercato interno deve altresì figurare, sul contenitore o sull'etichetta, chiaramente visibile, un'indicazione scritta o un pittogramma di dimensioni pari a quelle indicate nell'allegato 2, che indichi chiaramente che si tratta di un imballaggio nuovamente riempibile.

Tale obbligo non sussiste per i contenitori ririempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro certificati dal Ministero dell'industria.

3. Nel caso dei contenitori di capacità pari o inferiore a 200 ml commercializzati in imballaggi multipli, qualora sussistano difficoltà tecniche all'apposizione delle iscrizioni, l'indicazione di cui al comma 2 e l'invito di cui al comma 1 possono essere apposti, invece che su ciascun contenitore, sull'imballaggio multiplo utilizzato per la commercializzazione; in tale caso l'altezza dei caratteri della iscrizione deve essere pari ad almeno 6 millimetri e quella dei caratteri del pittogramma pari ad almeno 40 millimetri.

4. Nel caso dei contenitori di capacità pari o inferiori a 200 ml, in vendita diretta al pubblico in confezione singola, qualora sussistano difficoltà tecniche all'applicazione delle iscrizioni, l'indicazione di cui al comma 2 e l'invito di cui al comma 1 possono figurare, invece che su ciascun contenitore, su un apposito cartello da esporre, in maniera visibile, sul banco di vendita dell'esercizio commerciale.

Art. 4.

Revisione dei marchi e delle iscrizioni

1. I requisiti e contenuti dei marchi e delle iscrizioni di cui ai precedenti comma saranno riesaminati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per adeguarli a disposizioni comunitarie e, ove necessario, aggiornati con apposito decreto interministeriale.

2. I marchi per contenitori realizzati con materiali non previsti nel presente decreto sono disciplinati con decreto dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5.

Norma transitoria

1. Fatte salve le prescrizioni di cui ai comma 13 e 14 dell'art. 9-*quater* della legge n. 475/1988, i prodotti confezionati entro il 31 dicembre 1990 possono essere commercializzati senza limiti di tempo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1989

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

ALLEGATO 1

MARCHI PER CONTENITORI PER LIQUIDI

PVC = polivinilcloruro
PE = polietilene
PET = polietilentereftalato
PP = polipropilene
PS = polistirene
PT = poliestrusi
CA = carta
AL = alluminio
ACC = banda stagnata
PI = poliaccoppiati

ALLEGATO 2

DIMENSIONI DEL PITTOGRAMMA E DEL MESSAGGIO SCRITTO

	VOLUME (ml)	ALTEZZA CARATTERI (mm)
Messaggio scritto	≤ 200	1
	> 200 ≤ 500	2
	> 500	3

	VOLUME (ml)	ALTEZZA CARATTERI (mm)
Pittogramma	≤ 500	10
	> 500 < 1500	15
	> 1500	20

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. n. 915/1982 reca: «Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi».

— La delibera del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982, reca: «Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti».

— Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982 sopra citato, è il seguente:

«Art. 5 (*Comitato interministeriale*). — Le funzioni di cui al precedente art. 4 vengono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, integrato dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali.

Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il Comitato provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a precisare la denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e nocive elencate nell'allegato nonché ad aggiungere, nel medesimo allegato, sostanze o materie tossiche e nocive, allo stato sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte con le procedure di cui all'art. 19 della direttiva (CEE) n. 78/319.

Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, oltre che delle strutture amministrative esistenti che hanno competenza nella materia».

— La legge n. 349/1986 reca: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norma in materia di danno ambientale».

— La legge n. 441/1987 reca: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti».

— I commi 1, 2, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 9-*quater* del D.L. 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali), aggiunto dalla legge di conversione n. 475/1988, così dispongono:

«1. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 3, primo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sono svolte dai comuni secondo modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata. Tale servizio di raccolta differenziata viene attivato entro il 1° gennaio 1990. Le regioni provvedono, sulla base di indirizzi generali fissati dal Ministero dell'ambiente, a regolamentare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.

2. Sono istituiti consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica e sono definiti per ciascuno di essi obiettivi minimi di riciclaggio. I consorzi hanno personalità giuridica, non hanno fine di lucro, e possono avere articolazione regionale ed interregionale. Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle strutture associative esistenti al 31 luglio 1988, individua i soggetti obbligati a partecipare al consorzio, definisce lo statuto tipo e promuove la costituzione dei consorzi.

3-9 (*Omissis*).

10. A partire dal 1° luglio 1989 sugli imballaggi o sulle etichette devono figurare, chiaramente visibili, l'invito a non disperderli nell'ambiente dopo l'uso e l'indicazione dell'eventuale ririempibilità, secondo la definizione della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985. Da tale ultimo obbligo sono esclusi i contenitori riempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro.

11. A partire dal 1° luglio 1989, per consentire di identificare il materiale utilizzato per la fabbricazione dei contenitori per liquidi, detti contenitori devono essere adeguatamente contrassegnati.

12. I requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi di cui ai commi 10 e 11 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

13. È consentita, fino al 31 dicembre 1989, la commercializzazione delle scorte di contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi.

14. Lo smaltimento dei contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi, immessi sul mercato antecedentemente al 31 dicembre 1989, è consentito fino al 31 dicembre 1990».

Nota all'art. 5:

Per i commi 13 e 14 dell'art. 9-*quater* del D.L. n. 397/1988, aggiunto dalla legge di conversione n. 475/1988 vedasi le note alle premesse.

89A3092

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 1° giugno 1989.

Impegno della somma complessiva di L. 1.329.729.500.000, pari al 50% delle assegnazioni 1989, di cui alle delibere CIPE 8 aprile 1987 e 12 aprile 1988, a favore delle regioni Campania e Basilicata e rispettivi comuni interessati.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge finanziaria 22 dicembre 1986, n. 910, che incrementa ulteriormente il fondo di cui al citato art. 3 della legge n. 219/81, in ragione di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1988 e di lire 3.000 miliardi per l'anno 1989;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, 22 maggio 1981 e del 13 novembre 1981, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126/81, n. 146/81 e n. 321/81;

Vista la delibera CIPE dell'8 aprile 1987, con la quale, ai vari soggetti destinatari delle regioni Campania e Basilicata e Puglia, viene assegnato, per l'esercizio 1989, l'importo complessivo di lire 2.321.077 miliardi, per le finalità ivi indicate;

Vista, inoltre, la successiva delibera CIPE del 12 aprile 1988, con la quale viene, ai vari soggetti ivi indicati, assegnato l'importo di lire 428.991 miliardi e ripartita la somma limitata a lire 338,382 miliardi, rinviando ad una successiva delibera CIPE la ripartizione della somma di lire 90,609 miliardi da devolvere a favore dei comuni della provincia di Napoli;

Vista la legge di bilancio n. 542/88, per l'esercizio 1989, con la quale viene stanziato sul cap. 7500 l'importo di lire 2.500 miliardi;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 109870 del 15 febbraio 1989, che riduce di lire 235,672 miliardi il detto stanziamento sul cap. 7500;

Considerato che le assegnazioni di cui alle delibere CIPE dell'8 aprile 1987 e del 12 aprile 1988, superano le disponibilità risultanti sul cap. 7500 e che, quindi, il CIPE dovrà provvedere alla riduzione delle dette assegnazioni;

Ritenuta l'urgenza di dover provvedere all'impegno degli acconti di lire 1.160,538.5 miliardi e di lire 169,191 miliardi di cui alle delibere CIPE dell'8 aprile 1987 e del 12 aprile 1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 1.160.538.500.000 è impegnata — a titolo di acconto sulle assegnazioni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987 — a favore dei soggetti in essa indicati, come segue:

BASILICATA

	Importi (in milioni di lire)
Per interventi di propria competenza	5.000
Comuni della provincia di Potenza	
Balvano	6.074,5
Bella	6.887
Brienza	4.875
Castelgrande	4.010
Muro Lucano	12.286,5
Pescopagano	7.237
Potenza	23.904
Ruvo del Monte	2.471
Vietri di Potenza	9.598
Abriola	1.217,5
Acerenza	1.653
Albano di Lucania	1.353,5
Anzi	2.952
Armento	277,5
Atella	627,5
Banzi	125,5
Barile	1.047
Brindisi di Montagna	858,5
Calvello	3.588
Campomaggiore	456
Castelmezzano	1.059,5
Castronuovo di S. Andrea	283
Cersosimo	126,5
Corleto Perticara	3.031
Episcopia	789,5
Fardella	722
Filiano	1.426
Gallicchio	443,5
Ginestra	676
Grumento Nova	1.532,5
Guardia Perticara	737
Lagonegro	326,5
Laurenzana	2.536,5
Marsiconuovo	3.312,5
Marsicovetere	905,5
Maschito	394,5
Melfi	3.787
Moliterno	1.252,5
Montemurro	1.169,5
Palazzo S. Gervasio	574,5
Picerno	5.150,5
Pietrapertosa	595,5
Rapolla	1.067
Rapone	2.031
Rionero in Vulture	5.057
Ripacandida	1.485
Ruoti	3.107,5
San Chirico Nuovo	331
San Costantino Albanese	229,5
San Fele	3.868,5
San Paolo Albanese	386,5
San Severino Lucano	719
Sant'Angelo Le Fratte	1.896
Sasso di Castalda	834,5
Satriano di Lucania	2.405
Savoia di Lucania	1.424,5
Spinoso	427,5
Terranova di Pollino	950,5
Tito	3.515,5
Tramutola	1.440
Trecchina	1.117,5
Viggiano	2.834

	Importi (in milioni di lire)
Avigliano	4.223
Baragiano	3.047
Calvera	164,5
Cancellara	499,5
Carbone	674,5
Castelluccio Inferiore	178
Castelsaraceno	281
Chiaramonte	618
Forenza	595,5
Francavilla sul Sinni	360
Genzano di Lucania	2.198
Latronico	862,5
Lauria	556,5
Lavello	1.032
Maratea	520,5
Missanello	87
Montemilone	555,5
Nemoli	521
Noepoli	90,5
Oppido Lucano	2.319
Paterno	2.200,5
Pietragalla	3.129
Pignola	1.626
Rivello	224,5
Roccanova	228,5
Rotonda	277,5
San Chirico Raparo	119,5
San Martino d'Agri	388
Sant'Arcangelo	857
Sarconi	210
Senise	206,5
Tolve	724
Trivigno	1.241
Vaglio di Basilicata	723,5
Venosa	2.813
Viggianello	212
Totale	192.021,500

Comuni della provincia di Matera

	Importi (in milioni di lire)
Aliano	600,5
Ferrandina	3.583
Gorgoglione	704,5
Grassano	3.138,5
Grottole	779,5
Irsina	2.101
Salandra	2.527
Stigliano	2.451
Tricarico	2.749,5
Accettura	1.909,5
Bernalda	220
Calciano	103
Cirigliano	323,5
Colobraro	365
Craco	227
Garaguso	449,5
Matera	1.674,5
Miglionico	561,5
Montalbano Ionico	372,5
Montescaglioso	986,5
Nova Siri	345,5
Oliveto Lucano	178
Pisticci	491,5
Pomarico	368,5
Rotondella	78
San Giorgio Lucano	124
San Mauro Forte	1.244
Tursi	841
Valsinni	66
Totale	29.563,500

CAMPANIA

Per interventi di propria competenza . . 25.000

Comuni della provincia di Avellino

	Importi (in milioni di lire)
Avellino	44.657
Bisaccia	11.383,5
Calabritto	9.508
Calitri	12.848
Caposele	6.191,5
Conza della Campania	6.987
Lioni	18.286,5
Morra De Sanctis	7.237
Salza Irpina	1.255
Sant'Andrea di Conza	2.016
Sant'Angelo dei Lombardi	9.044,5
San Mango sul Calore	3.505,5
San Michele di Serino	1.917
Senerchia	1.950
Solofra	12.710,5
Teora	7.114
Torella dei Lombardi	7.973
Aiello del Sabato	1.358
Altavilla Irpina	4.704,5

	Importi (in milioni di lire)
Andretta	2.005
Aquilonia	617
Ariano Irpino	9.661,5
Atripalda	4.843
Avella	2.701,5
Bagnoli Irpino	2.048,5
Baiano	2.477
Bonito	1.198
Cairano	1.169,5
Candida	642,5
Capriglia Irpina	2.111
Carife	1.881,5
Casalbore	1.567,5
Cassano Irpino	915
Castelbaronia	1.193,5
Castelfranci	2.201
Castelvetere sul Calore	1.123
Cervinara	2.415,5
Cesinali	922
Chianche	1.172,5
Chiusano di San Domenico	523
Contrada	1.462,5
Domicella	773
Flumeri	1.325
Fontanarosa	2.545
Forino	2.186
Frigento	2.964,5
Gesualdo	3.436,5
Greci	814
Grottaminarda	6.153,5
Grottolella	984
Guardia dei Lombardi	3.635
Lacedonia	2.015
Lapio	1.434,5
Lauro	2.264
Luogosano	2.103
Manocalzati	2.535,5
Marzano di Nola	767,5
Melito Irpino	1.582
Mercogliano	2.181
Mirabella Eclano	4.832
Montaguto	459,5
Montecalvo Irpino	5.934,5
Montefalcione	2.260,5
Monteforte Irpino	2.347,5
Montefredane	1.450,5
Montefusco	2.084
Montella	5.861,5
Montemarano	4.582,5
Montemiletto	2.319
Monteverde	2.358,5
Montoro Inferiore	1.969
Montoro Superiore	2.424
Moschiano	530
Mugnano del Cardinale	2.894
Nusco	4.138,5
Ospedaletto d'Alpinolo	880
Pago del Vallo di Lauro	398
Parolise	431,5
Paternopoli	3.104,5
Petruro Irpino	210
Pietradefusi	2.063
Pietrastornina	1.710
Prata di Principato Ultra	939
Pratola Serra	2.112
Quindici	962,5
Roccabascerana	2.484
Rocca S. Felice	2.034
Rotondi	928
San Martino Valle Caudina	2.353
San Nicola Baronia	519
San Potito Ultra	1.218
San Sossio Baronia	1.793
Santa Lucia di Serino	611
Sant'Angelo all'Esca	974,5
Sant'Angelo a Scala	674,5
San Paolina	1.343
San Stefano del Sole	1.457
Savignano Irpino	649,5
Scampitella	745
Serino	5.323
Sperone	869,5
Sturno	1.881,5
Summonte	1.909
Taurano	214,5
Taurasi	2.005,5
Torre le Nocelle	1.938
Torrioni	382,5
Trevico	851
Tufo	764,5
Vallata	1.543,5
Valle Saccarda	654
Venticano	1.300,5
Villa Maina	846,5
Villanova del Battista	1.641
Volturara Irpina	5.378
Zungoli	1.470
Quadrelle	291,5
Sirignano	768
Totale	362.268.500

Comuni della provincia di Salerno

	Importi (in milioni di lire)
Campagna	15.991
Castelnuovo di Conza	2.902
Colliano	9.891,5
Laviano	16.578
Ricigliano	8.539
Romagnano al Monte	1.993,5
Salvitelle	1.910
S. Gregorio Magno	25.659
Santomenna	2.066
Valva	8.754,5
Acerno	2.066,5
Agropoli	253
Andri	3.506,5
Atena Lucana	618,5
Auletta	2.863
Baronissi	2.877,5
Battipaglia	1.952,5
Bracigliano	1.223,5
Buccino	6.300,5
Calvanico	848,5
Castel S. Giorgio	1.220,5
Castel S. Lorenzo	917,5
Castiglione dei Genovesi	686,5
Cava dei Tirreni	6.467
Contursi terme	2.579,5
Corbara	616,5
Eboli	3.647
Fisciano	2.845
Giffoni Sei Casali	1.559,5
Giffoni Valle Piana	1.664,5
Mercato S. Severino	5.793,5
Minori	418,5
Montecorvino Pugliano	1.823,5
Montecorvino Rovella	2.577
Montesano sulla Marcellana	1.343,5
Nocera Inferiore	7.351,5
Nocera Superiore	5.849
Olevano sul Tusciano	4.193,5
Oliveto Citra	3.361,5
Padula	1.191,5
Pagani	2.679,5
Palamonte	2.587,5
Pellezzano	1.621
Pertosa	508,5
Petina	531,5
Polla	2.537
Pontecagnano Faiano	1.910
Roccapiemonte	2.186
Sacco	640,5
Sala Consilina	3.948

	Importi (in milioni di lire)
Salerno	10.661
San Cipriano Picentino	1.028
San Mango Piemonte	297,5
San Pietro al Tanagro	909
San Rufo	1.569
Sant'Arsenio	1.305,5
Sant'Egidio del Monte Albino	955,5
Sapri	323
Sarno	3.171
Sassano	2.247,5
Scafati	1.813,5
Siano	762,5
Teggiano	3.432,5
Tramonti	2.291
Albanella	242
Alfano	104
Altavilla Silentina	480,5
Amalfi	83,5
Aquara	203
Ascea	71
Atrani	26,5
Bellosguardo	97
Buonabitacolo	290
Caggiano	1.581
Camerota	91
Capaccio	610
Casalbuono	150,5
Casaletto Spartano	176,5
Casalvelino	161
Caselle in Pittari	29,5
Castelcivita	197
Castellabate	45,5
Castelnuovo Cilento	18,5
Celle di Bulgheria	75
Centola	32,5
Ceraso	27
Cicerale	58,5
Conca dei Marini	53,5
Controne	294,5
Corleto Monforte	176,5
Felitto	126
Furore	48
Futani	71
Gioi	45,5
Giungano	147
Ispani	86
Laurino	180
Laurito	174,5

	Importi (in milioni di lire)
Lustra	59
Magliano Vetere	78,5
Maiori	141,5
Moio della Civitella	145,5
Montano Antilia	145,5
Montecorice	78,5
Monteforte Cilento	90,5
Monte San Giacomo	223,5
Morigerati	75,5
Novi Velia	32,5
Ogliastro Cilento	51,5
Omignano	31,5
Orria	106
Ottati	206,5
Perdifumo	39,5
Perito	85
Piaggine	164,5
Pisciotta	130
Pollica	91
Postiglione	356,5
Praiano	4,5
Prignano Cilento	7
Ravello	130,5
Roccadaspide	561,5
Roccagloriosa	154,5
Rofrano	113
Roscigno	14,5
Rutino	37,5
Salento	17
San Marzano sul Sarno	1.362
San Mauro Cilento	2
San Mauro La Bruca	22,5
San Marina	72,5
Sant'Angelo a Fasanella	438
San Valentino Torio	297
Sanza	28,5
Scala	91
Serre	545
Sessa Cilento	64
Sicignano degli Alburni	684,5
Stella Cilento	45
Stio	65
Torchiara	99,5
Torraca	85
Torre Orsaia	304
Tortorella	85,5
Trentinara	49,5
Valle dell'Angelo	87
Vallo della Lucania	178,5
Vibonati	54
Vietri sul Mare	243,5
Totale	237.346,500

Comuni della provincia di Benevento

	Importi (in milioni di lire)
Airola	1.321
Amorosi	980
Apice	2.872
Apollosa	1.269
Arpaia	775
Arpaise	546,5
Benevento	22.796,5
Bonea	450,5
Bucciano	621,5
Bonalbergo	1.970
Calvi	1.642,5
Campoli Del Monte Taburno	876
Casalduni	1.052
Castelpagano	731,5
Castelvenere	555
Cautano	1.363
Ceppaloni	2.247
Cerreto Sannita	681,5
Circello	1.287
Durazzano	479,5
Forchia	869
Fragneto L'Abate	507
Fragneto Monforte	829,5
Ginestra degli Schiavoni	72,5
Melizzano	589
Moiano	1.920
Molinara	1.195
Montesarchio	3.454
Paduli	751,5
Pago Veiano	1.370
Pannarano	1.269,5
Paolisi	583,5
Paupisi	171,5
Pietrelcina	963
Ponte	738
Puglianello	311
San Giorgio del Sannio	2.815
San Giorgio la Molara	1.675
San Leucio del Sannio	1.545,5
San Lorenzello	774,5
San Marco dei Cavoti	1.002
San Martino Sannita	938
Sannazzaro	738
San Nicola Manfredi	1.608
San Salvatore Telesino	1.328,5
Sant'Agata dei Goti	5.110
Sant'Angelo a Cupolo	2.321
Sant'Arcangelo Trimonte	172
Solopaca	856,5
Tocco Caudio	675,5

	Importi (in milioni di lire)
Baselice	479
Campolattaro	288
Castelfranco in Miscano	653
Castelpoto	909
Castelvetere Valfortore	515,5
Colle Sannita	822,5
Cusano Mutri	491,5
Dugenta	358,5
Faicchio	569
Foglianise	792
Foiano di Val Fortore	1.214
Frasso Telesino	272,5
Guardia Sanframonti	339,5
Limatola	845
Montefalcone Valfortore	350
Morcone	1.536,5
Pescosannita	604,5
Pietraroia	89,5
Pontelandolfo	640,5
Reino	636
San Bartolomeo in Galdo	910
San Lorenzo Maggiore	170
San Lupo	83,5
Santa Croce del Sannio	407
Sassinoro	122
Telese	262,5
Torrecuso	573
Vitulano	839
Totale . . .	97.443,500

Comuni della provincia di Caserta

	Importi (in milioni di lire)
Arienzo	1.455,5
Aversa	4.560,5
Capua	2.245
Maddaloni	810
San Felice a Cancello	1.433
Santa Maria a Vico	1.696
Santa Maria Capua Vetere	1.582,5
Teano	2.312,5
Ailano	80,5
Alife	824,5
Alvignano	798,5
Baia e Latina	323
Bellona	421,5
Caianello	270,5
Caiazzo	1.016,5
Calvi Risorta	2.229,5
Camigliano	386,5
Cancello e Arnone	245
Capodrise	119
Carinaro	131,5
Carinola	719
Casagiove	218,5
Casal di Principe	718
Casaluce	146,5
Casapesenna	76
Casapulla	136
Caserta	3.142
Castelcampagnano	535
Casteldisasso	131,5
Castello del Matese	22,5
Castelmorrone	8
Castelvolturno	347
Cellole	79,5
Cervino	245
Cesa	780
Conca della Campania	923,5
Curti	343,5
Dragoni	593,5
Falciano del Massico	185,5
Formicola	240
Francolise	824
Frignano	329
Galluccio	580
Giano Vetusto	379
Gioia Sannitica	538
Grazzanise	287,5
Grigignano di Aversa	323,5
Liberi	132
Lusciano	260,5
Macerata Campania	178,5
Marcianise	515
Marzano Appio	796
Mignano Monte Lungo	428,5
Mondragone	920,5
Orta di Atella	384
Parete	160,5
Pastorano	393,5
Piana di Monte Verna	306
Piedimonte Matese	783,5
Pietramelara	624
Pietravairano	383,5
Pignataro Maggiore	1.263

	Importi (in milioni di lire)
Pontelatone	120,5
Portico di Caserta	201
Prata Sannita	52
Pratella	78,5
Presenzano	113,5
Raviscanina	162,5
Recale	125,5
Riardo	96,5
Roccadevandro	1.134,5
Roccamonfina	687
Roccaromana	657
Rocchetta e Croce	140
Ruviano	488
San Cipriano di Aversa	487,5
San Gregorio Matese	80,5
San Marcellino	338
San Marco Evangelista	162,5
San Nicola La Strada	155
San Pietro Infine	20
San Potito Sannitico	32,5
San Prisco	346
Santa Maria La Fossa	64
San Tammaro	79
Sant'Angelo d'Alife	370
Sant'Arpino	146
Sessa Aurunca	1.371
Sparanise	672
Succivo	145,5
Teverola	91,5
Tora e Piccilli	432
Trentola Ducenta	443,5
Vairano Patenora	584
Valle Agricola	82,5
Valle di Maddaloni	52,5
Villa di Briano	323,5
Villa Literno	624
Vitulazio	356,5
Totale ...	54.838,000

Comuni della provincia di Napoli

	Importi (in milioni di lire)
Acerra	3.336
Agerola	1.927
Boscotrecase	943,5
Carbonara di Nola	493
Casalnuovo di Napoli	1.451
Casamarciano	607,5
Casavatore	718,5
Casola di Napoli	858,5
Castellammare di Stabia	6.260,5
Cicciano	3.397
Comiziano	472
Ercolano	1.959
Frattamaggiore	1.126,5
Giugliano in Campania	2.526,5
Gragnano	4.510
Lettere	871
Liveri	566,5
Marigliano	2.906
Massalubrense	369,5
Meta	868
Monte di Procida	769
Napoli	27.520
Palma Campania	2.620,5
Piano di Sorrento	1.284,5
Pimonte	392,5
Portici	7.911
Pozzuoli	920
Roccarainola	2.225
San Paolo Belsito	713,5
Sant'Agnello	615
Santa Maria La Carità	619,5
Sant'Anastasia	1.775,5
Sant'Antonio Abate	2.438,5
San Vitaliano	741
Saviano	1.130
Sorrento	1.147,5
Torre Annunziata	7.311
Torre del Greco	6.081,5
Vico Equense	816
Visciano	2.216
Afragola	6.341,5
Arzano	1.088,5
Bacoli	1.004,5
Barano d'Ischia	10
Boscoreale	2.275,5
Brusciano	340
Caivano	938,5
Calvizzano	502
Camposano	912
Cardito	340
Casandrino	341,5

	Importi (in milioni di lire)
Casoria	1.655
Castello di Cisterna	434,5
Cercola	630
Cimitile	713
Crispano	150
Frattaminore	212,5
Grumo Nevano	466,5
Marano di napoli	671,5
Marigliannella	116,5
Melito di Napoli	108
Mugnano di Napoli	447,5
Nola	3.380
Ottaviano	921,5
Poggiomarino	333
Pollena Trocchia	102
Pomigliano d'Arco	836,5
Pompei	511
Procida	310
Qualiano	471
Quarto	407,5
San Gennaro Vesuviano	523
San Giorgio a Cremano	1.386
San Giuseppe Vesuviano	705
San Sebastiano al Vesuvio	292,5
Sant'Antimo	1.411
Scisciano	674,5
Somma Vesuviana	970
Striano	460
Terzigno	202
Trecase	355,5
Tufino	450,5
Villaricca	312
Volla	685
Totale . . .	140.813,500

Comuni della provincia di Foggia

	Importi (in milioni di lire)
Accadia	1.850
Anzano di Puglia	1.525
Ascoli Satriano	1.425
Bovino	1.450
Candela	1.475
Castelluccio dei Sauri	575
Celle di San Vito	320
Deliceto	1.000
Faeto	950
Monteleone di Puglia	1.250
Orsara di Puglia	750
Panni	1.475
Rocchetta Sant'Antonio	1.095
Sant'Agata di Puglia	1.103,5
Totale . . .	16.243,500

Art. 2.

La somma complessiva di L. 169.191.000.000 è impegnata — a titolo di acconto sull'assegnazione di cui alla delibera CIPE 12 aprile 1988 — a favore dei soggetti in essa indicati, come segue:

Comuni della provincia di Potenza

	Importi (in milioni di lire)
Balvano	666
Bella	1.147
Brienza	564,5
Castelgrande	1.304,5
Muro Lucano	1.313,5
Pescopagano	550
Potenza	1.535,5
Ruvo del Monte	1.258
Vietri di Potenza	909
Abriola	650
Acerenza	750
Albano di Lucania	50
Anzi	550
Atella	100
Banzi	200
Barile	150
Brindisi di Montagna	50
Calvello	300
Campomaggiore	150
Castelmezzano	200
Corleto Perticara	250
Filiano	100
Gallicchio	150
Ginestra	100
Guardia Perticara	450
Lagonegro	50
Laurenzana	800

	Importi (in milioni di lire)
Marsiconuovo	800
Marsicovetere	300
Maschito	100
Melfi	400
Moliterno	600
Montemurro	200
Picerno	1.150
Rapolla	850
Rionero in Vulture	1.100
Ripacandida	50
Ruoti	850
San Chirico Nuovo	450
San Fele	150
San Paolo Albanese	50
San Severino Lucano	50
Sant'Angelo Le Fratte	100
Sasso di Castalda	1.250
Satriano di Lucania	600
Savoia di Lucania	650
Spinoso	50
Tramutola	300
Trecchina	50
Viggiano	150
Avigliano	1.380,5
Baragiano	946,5
Carbone	212
Castelluccio Inferiòre	98,5
Castelsaraceno	161,5
Chiaromonte	199
Forenza	220,5
Francavilla sul Sinni	89
Potenza	550
Genzano di Lucania	122
Latronico	106
Lauria	54
Lavello	358,5
Maratea	191
Montemilone	422
Nemoli	50,5
Noepoli	17,5
Oppido Lucano	552,5
Pietragalla	1.069,5
Pignola	866
Rivello	69
Rotonda	234,5
San Chirico Raparo	25
San Martino d'Agri	66,5
Sant'Arcangelo	53,5
Sarconi	50,5
Senise	75,5
Tolve	361
Trivigno	185
Vaglio di Basilicata	139,5
Venosa	114
Viggianello	244,5
Totale	33.833,500

Comuni della provincia di Matera

	Importi (in milioni di lire)
Aliano	131
Ferrandina	1.126,5
Gorgoglione	50,5
Grassano	473,5
Irsina	248
Salandra	550
Stigliano	402
Tricarico	483
Accettura	688,5
Bernalda	192
Calciano	85
Colobraro	65,5
Garaguso	32
Miglionico	90
Montescaglioso	368,5
Nova Siri	508
Oliveto Lucano	107
Pisticci	262
Pomarico	213,5
Rotondella	305
San Mauro Forte	95
Valsinni	111
Totale	6.587,500

Comuni della provincia di Avellino

	Importi (in milioni di lire)
Calabritto	314,5
Caposele	228,5
Conza della Campania	647,5
Salza Irpina	555
Sant'Andrea di Conza	1.480
San Michele di Serino	185
Solofra	3.971

	Importi (in milioni di lire)
Aiello del Sabato	197,5
Altavilla Irpina	3.430
Aquilonia	416,5
Ariano Irpino	3.902,5
Atripalda	2.459
Avella	527,5
Bagnoli Irpino	522,5
Baiano	755,5
Candida	153,5
Carife	200
Cassano Irpino	593,5
Castelfranci	3.244
Castelvetere sul Calore	682
Cervinara	2.373
Cesinali	1.459,5
Chianche	388,5
Chiusano di San Domenico	1.027
Contrada	1.164
Domicella	1.439
Flumeri	238,5
Fontanarosa	392
Forino	182,5
Frigento	610,5
Gesualdo	944,5
Grottolella	585
Lacedonia	2.046,5
Lapio	161
Lauro	647,5
Luogosano	3.301,5
Manocalzati	815,5
Mirabella Eclano	1.344
Montaguto	888
Montecalvo Irpino	853
Monteforte Irpino	2.146
Montefusco	1.155
Montella	721,5
Montemiletto	11.465,5
Monteverde	563
Montoro Inferiore	269,5
Moschiano	984
Nusco	1.251
Ospedaletto d'Alpinolo	1.909,5
Parolise	495
Paternopoli	1.126,5
Pietrastornina	753,5
Prata di Principato Ultra	1.816
Pratola Serra	482,5
Roccabascerana	647,5
Rocca San Felice	166
Rotondi	1.376,5
San Nicola Baronia	639,5
San Potito Ultra	847,5
San Sossio Baronia	370
Santa Lucia di Serino	636
Sant'Angelo all'Esca	267
Sant'Angelo a Scala	888
Santa Paolina	272
Serino	555
Sperone	575,5
Sturno	663
Summonte	647,5
Taurano	820,5
Taurasi	2.396,5
Torre le Nocelle	2.080
Trevico	738
Tufo	962
Vallata	913
Valle Saccarda	200,5
Villa Maina	830
Villanova del Battista	370
Zungoli	443
Quadrelle	706
Sirignano	527
Totale . . .	90.002,500

Comuni della provincia di Salerno

	Importi (in milioni di lire)
Colliano	473,5
San Gregorio Magno	925
Santomenna	328
Valva	345
Buccino	248
Contursi Terme	740
Giffoni Sei Casali	51,5
Giffoni Valle Piana	398,5
Minori	130
Montecorvino Pugliano	267,5
Montesano sulla Marcellana	832,5
Nocera Inferiore	1.110
Olevano sul Tusciano	391,5
Oliveto Citra	1.287
Palomonte	323
Pertosa	832,5
Roccapiemonte	555
Sacco	1.496,5
San Cipriano Picentino	958
San Mango Piemonte	238

	Importi (in milioni di lire)
Sant'Arsenio	147,5
Sapri	708,5
Scafati	832,5
Bellosguardo	112,5
Capaccio	77,5
Casalbuono	162,5
Caselle in Pittari	59,5
Controne	80
Ispani	55,5
Moio della Civitella	105,5
Perito	66
Stio	216,5
Totale . . .	14.555,500

Comuni della provincia di Benevento

	Importi (in milioni di lire)
Benevento	4.407,5
Calvi	832,5
Casalduni	832,5
Ceppaloni	832,5
Cerreto Sannita	1.325,5
Forchia	333
Molinara	980,5
San Giorgio del Sannio	462,5
Sant'Agata dei Goti	832,5
Morcone	832,5
San Bartolomeo in Galdo	832,5
Totale . . .	12.504,000

Comuni della provincia di Caserta

	Importi (in milioni di lire)
Ailano	74,5
Cellole	127,5
Pietravairano	19
Prata Sannita	49
Riardo	88
Teverola	155,5
Totale . . .	513,500

Comuni della provincia di Foggia

	Importi (in milioni di lire)
Accadia	1.663
Anzano di Puglia	383,5
Ascoli Satriano	1.785
Bovino	840
Candela	1.055,5
Castelluccio dei Sauri	271,5
Celle di San Vito	30,5
Deliceto	51
Faeto	394
Monteleone di Puglia	719,5
Orsara di Puglia	1.865
Panni	422
Rocchetta Sant'Antonio	733,5
Sant'Agata di Puglia	980,5
Totale . . .	11.194,500

Art. 3.

L'onere complessivo di L. 1.329.729.500.000 grava sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1989

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
FANFANI

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1989
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 398

89A3067

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 giugno 1989.

Assoggettamento della S.r.l. Immobiliare Fabiano Calabro, in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni,

Visto il proprio decreto 19 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini ai sensi dell'art. 1 della legge n. 95/1979;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 1980 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. G.A.M. - Grandi appalti meridionali, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato;

Vista la sentenza in data 16 marzo 1989, con cui il tribunale di Roma ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Immobiliare Fabiano Calabro, con sede in Roma, via Valadier, 37B, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. G.A.M. - Grandi appalti meridionali, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. Immobiliare Fabiano Calabro, quale società collegata con la S.p.a. G.A.M. - Grandi appalti meridionali e preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Immobiliare Fabiano Calabro, con sede in Roma, via Valadier, 37B, collegata con la S.p.a. G.A.M. - Grandi appalti meridionali, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario il prof. Floriano D'Alessandro, nato a Napoli il 15 novembre 1936.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1989

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A3104

DECRETO 5 luglio 1989.

Rettifica al decreto ministeriale 18 marzo 1989 concernente la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Zuccherificio del Volano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 17 settembre 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Zuccherificio del Volano è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 29 agosto 1981 con il quale è stato reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma predisposto per la suddetta società dal commissario ing. Luciano Dori;

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1989 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria la S.p.a. Zuccherificio del Volano nel quale al terzo capoverso delle premesse, per puro errore materiale è indicato il dott. Dino Catapane quale presentatore del programma di risanamento, reso esecutivo con il proprio decreto 29 agosto 1981, anziché l'ing. Luciano Dori;

Rilevata la necessità di rettificare il decreto ministeriale citato;

Decreta:

Articolo unico

Nel sopracitato decreto ministeriale 18 marzo 1989 il terzo capoverso è così modificato:

«Visto il proprio decreto 29 agosto 1981 con il quale è stato reso esecutivo su conforme parere del CIPI il programma predisposto per la suddetta società dal commissario, ing. Luciano Dori».

Roma, addì 5 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3105

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 giugno 1989.

Soppressione del termine di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 21 luglio 1986, concernente la locazione finanziaria agevolata ai sensi dell'art. 9 della legge 30 luglio 1985, n. 404, recante provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1985, n. 404, recante «Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto», ed in particolare l'art. 9, il quale prevede che i contributi di cui agli articoli 3 e 6 della legge medesima possono essere concessi anche per le operazioni di locazione finanziaria, secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 11 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 18 dicembre 1985, contenente disposizioni circa le modalità, i tempi, le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi di cui alla suddetta legge;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 28 ottobre 1988, contenente modifiche ed integrazione del decreto ministeriale 11 dicembre 1985 concernenti riapertura dei termini e modalità per l'erogazione delle somme, ai fini della concessione dei contributi di cui alla legge 30 luglio 1985, n. 404;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 12 gennaio 1989, contenente disposizioni integrative al suddetto decreto ministeriale 28 ottobre 1988;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 1986, contenente criteri e modalità relativi alla locazione finanziaria agevolata ai sensi dell'art. 9 della legge 30 luglio 1985, n. 404, ed in particolare l'art. 4;

Visto il proprio decreto 6 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1987, recante una proroga dei termini stabiliti all'art. 4 del precedente decreto ministeriale 21 luglio 1986;

Visto il proprio decreto 15 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1987, recante un'ulteriore proroga dei termini stabiliti all'art. 4 del ripetuto decreto ministeriale 21 luglio 1986;

Vista la proposta del Ministro dei trasporti in data 3 marzo 1989;

Ritenuta l'opportunità di eliminare il termine perentorio fissato per la trasmissione della copia del contratto di locazione finanziaria di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 21 luglio 1986, ai fini dello snellimento delle procedure relative alla erogazione dei contributi;

Decreta:

Ferma restando l'obbligatorietà, ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 404/1985, dell'invio di copia del contratto di locazione finanziaria relativo all'acquisizione dei veicoli nuovi di fabbrica, unitamente alla ulteriore documentazione richiesta, è soppresso il termine di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro del 21 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1989

Il Ministro: AMATO

89A3119

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 5 luglio 1989.

Condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche dal Cile. (Ordinanza 5 luglio 1989).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 11, 17 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi;

Visti gli articoli 12 e 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983, che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;

Vista l'ordinanza ministeriale 15 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 29 settembre 1987, concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi;

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Cile n. 87/363/CEE del 26 giugno 1987 come modificata dalla decisione n. 89/5/CEE del 9 dicembre 1988;

Ritenuto opportuno prendere atto, con apposito provvedimento, delle mutate condizioni zoosanitarie della XI regione del Cile che hanno determinato l'adozione della decisione 89/5/CEE sopracitata e conseguente adeguamento del certificato di polizia sanitaria.

Ordina:

Art. 1.

Le condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche di animali della specie bovina, ovina e caprina, nati, allevati e macellati nella XI regione del Cile, sono quelle di cui all'allegato della presente ordinanza.

Art. 2.

L'art. 9, paragrafo 1, lettera *b)*, dell'ordinanza ministeriale 15 settembre 1987, citato nelle premesse, è così modificato:

b) carni fresche di animali della specie bovina, ovina e caprina, nati, allevati e macellati nella XI e nella XII regione del Cile che posseggano i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la merce, redatto in conformità dell'allegato 11.

Art. 3.

L'allegato 11 dell'ordinanza ministeriale di cui al precedente art. 2 è sostituito dall'allegato alla presente ordinanza.

Art. 4.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1989

p. *Il Ministro:* CONTU

ALLEGATO 11

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di animali delle specie bovina, ovina e caprina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione ....

Numero del certificato di sanità: ....

Paese speditore: CILE (XI e XII regione)

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....

I. Identificazione delle carni:

Carni (3) di ....
(specie animale)

Natura dei pezzi: ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo/i e numero/i di riconoscimento veterinario (2) del/i macello/i riconosciuto/i: ....

....

Indirizzo/i e numero/i di riconoscimento veterinario (2) del/i laboratorio/i di sezionamento riconosciuto/i: ....

....

....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da ....
(luogo di spedizione)

a ....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (4): ....

....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

IV. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le carni fresche sopra descritte derivano:

da animali nati, allevati e macellati nella XI e XII regione del Cile;

da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di venticinque chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità, e, se sono stati inpiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali che, nel corso della visita sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle ventiquattro ore precedenti alla macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE, non hanno presentato alcun sintomo di afta epizootica;

nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti;

2. le carni fresche provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a ...., il ....

Sigillo

....
(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo allorquando il paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera *a)*, della direttiva n. 72/462/CEE.

(3) È autorizzata l'importazione esclusivamente di carni fresche di carcasse di animali delle specie bovina, ovina e caprina se derivano da animali nati, allevati e macellati nella XI e XII regione del Cile.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

89A3120

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le Facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di ingegneria:

calcolo delle probabilità e statistica.

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di agraria:

agronomia generale;
botanica generale;
chimica;
arboricoltura generale;
economia agraria;
entomologia agraria;
idraulica agraria;
industrie agrarie;
meccanizzazione agricola;
microbiologia agraria;
miglioramento genetico delle piante agrarie;
orticoltura;
patologia vegetale;
zootecnica;
coltivazioni arboree.

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Facoltà di agraria:

industrie alimentari (biennale).

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di medicina e chirurgia:

chimica biologica.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina interna.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geometria (semestrale);
teoria dei sistemi.

Facoltà di scienze politiche:

diritto internazionale.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

costruzioni di macchine;
meccanica razionale.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).

Facoltà di agraria:

acarologia agraria.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto pubblico generale.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Classe di lettere:

storia moderna.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica generale ed inorganica (biennale);
spettroscopia molecolare;
fitogeografia;
ecologia;
ecologia vegetale;
astrofisica;
elettrochimica.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di ingegneria:

architettura tecnica II;
disegno.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della filosofia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A3123

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le Facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di medicina e chirurgia:

igiene;
metodologia clinica;
pedodonzia.

UNIVERSITÀ CATTOLICA «S. CUORE» DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

diritto delle comunità europee.

Facoltà di agraria:

anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A3124

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione di oggetti specifici delle ricerche ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per le biotecnologie avanzate.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1989 è disposto l'affidamento della esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici delle ricerche pubblicati con decreto ministeriale 10 luglio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 de 22 luglio 1987) ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per le biotecnologie avanzate con contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai seguenti soggetti:

Tema 1 - Anticorpi monoclonali ad uso diagnostico.

TECNOGEN S.P.A. - Pomezia (Roma).

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in quarantotto mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 7.000 milioni di lire.

Tema 5 - Tecnologie per la sintesi e modificazioni post-traduzionali di polipeptidi di interesse farmacologico.

TECNOGEN S.P.A. - Pomezia (Roma).

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in sessanta mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 15.130 milioni di lire.

Tema 6 - Anticorpi monoclonali per immunoterapia.

TECNOGEN S.P.A. - Pomezia (Roma).

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in sessanta mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 13.000 milioni di lire.

L'Istituto mobiliare italiano provvederà a stipulare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, i contratti di cui sopra.

89A3125

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artificio

Con decreto ministeriale n. 559/C.362 XVI del 6 giugno 1989 l'artificio denominato: Space Shuttle prodotto nella Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

89A3129

Riconoscimento e classificazione di polveri

Con decreto ministeriale n. 559/C.5991 XVI del 9 giugno 1989 le polveri denominate: L28, L32, L36 e L40 fabbricate in Francia dalla Societe Nationale del Poudres et Explosifs sono riconosciute ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificate nella prima categoria gruppo A dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25307 XVI del 23 giugno 1989 la polvere da caccia denominata: Prima V fabbricata in Italia dalla società BPD difesa e spazio, già Snia BPD è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella prima categoria, gruppo A dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

89A3130

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 21 giugno 1989 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Parco Rosario» con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) costituita il 9 gennaio 1975 per rogito notaio Francesco Saverio D'Orsi ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Gennaro Del Gaudio.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1989 i poteri conferiti al dott. Andrea Inno, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Parco dei Bimbi», con sede in Pagani (Salerno), sono stati prorogati fino al 21 settembre 1989.

89A3128

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 7 luglio 1989 il decreto interministeriale 9 marzo 1977, con il quale la società Confida S.p.a. - Istituto fiduciario e di revisione, con sede in Milano, è stata confermata nell'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, è ulteriormente modificato con decreto interministeriale 7 luglio 1989 nella parte relativa alla denominazione sociale variata in Confida Fiduciaria S.p.a..

Con decreto interministeriale 7 luglio 1989 il decreto interministeriale 4 ottobre 1985, con il quale la società Istituto fiduciario italo-britannico S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata nell'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, è stato modificato con decreto interministeriale 7 luglio 1989 nella parte relativa alla denominazione sociale variata in I.F.B. Fiduciaria S.p.a..

89A3127

MINISTERO DEL TESORO

N. 124-*bis*

Corso dei cambi del 29 giugno 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	—	1415,650	—	—	1415,210	—	—	—
Marco germanico	—	—	—	722,670	—	—	722,800	—	—	—
Franco francese	—	—	—	212,930	—	—	212,980	—	—	—
Fiorino olandese	—	—	—	641,390	—	—	641,400	—	—	—
Franco belga	—	—	—	34,523	—	—	34,520	—	—	—
Lira sterlina	—	—	—	2203,500	—	—	2203,300	—	—	—
Lira irlandese	—	—	—	1926,800	—	—	1927,500	—	—	—
Corona danese	—	—	—	185,760	—	—	185,750	—	—	—
Dracma	—	—	—	8,394	—	—	8,410	—	—	—
E.C.U.	—	—	—	1495,900	—	—	1496,750	—	—	—
Dollaro canadese	—	—	—	1180 —	—	—	1179,500	—	—	—
Yen giapponese	—	—	—	9,899	—	—	9,901	—	—	—
Franco svizzero	—	—	—	841,010	—	—	841,600	—	—	—
Scellino austriaco	—	—	—	102,715	—	—	102,794	—	—	—
Corona norvegese	—	—	—	198,760	—	—	198,500	—	—	—
Corona svedese	—	—	—	212,800	—	—	213,030	—	—	—
FIM	—	—	—	321,200	—	—	321,400	—	—	—
Escudo portoghese	—	—	—	8.648	—	—	8,659	—	—	—
Peseta spagnola	—	—	—	11,359	—	—	11,357	—	—	—
Dollaro australiano	—	—	—	1068.100	—	—	1068,250	—	—	—

Media dei titoli del 29 giugno 1989

Rendita 5% 1935 . . . —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90 . . . —
» 9% » » 1976-91 . . . —
» 10% » » 1977-92 . . . —
» 12% (Beni Esteri 1980) . . . —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . . —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 . . . —
» » » 22- 6-1987/91 . . . —
» » » 18- 3-1987/94 . . . —
» » » 21- 4-1987/94 . . . —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92 . . . —
» » » 10% 18- 4-1987/92 . . . —

Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92 . . . —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . . . —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . . . —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93 . . . —
» » » TR 2,5% 1983/93 . . . —
» » » Ind. 15- 7-1985/90 . . . —
» » » » 16- 8-1985/90 . . . —
» » » » 18- 9-1985/90 . . . —
» » » » 18-10-1985/90 . . . —
» » » » 1-11-1983/90 . . . —
» » » » 18-11-1985/90 . . . —
» » » » 1-12-1983/90 . . . —
» » » » 18-12-1985/90 . . . —

89M29069

N. 135

Corso dei cambi del 14 luglio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1371,95	1371,95	1372,10	1371,95	1371,95	1371,95	1371,75	1371,95	1371,95	1371,95
Marco germanico	725,60	725,60	725,85	725,60	725,60	725,60	725,59	725,60	725,60	725,60
Franco francese	213,70	213,70	216,80	213,70	213,70	213,70	213,73	213,70	213,70	213,70
Fiorino olandese	643,47	643,47	643,75	643,47	643,47	647,47	643,59	643,47	643,47	643,47
Franco belga	34,653	34,653	34,675	34,653	34,653	34,65	34,66	34,653	34,653	34,65
Lira sterlina	2222,50	2222,50	2223,50	2222,50	2222,50	2222,50	2223 —	2222,50	2222,50	2222,50
Lira irlandese	1941 —	1941 —	1940 —	1941 —	1941 —	1941 —	1941,10	1941 —	1941 —	—
Corona danese	186,75	186,75	186,75	186,75	186,75	186,75	186,74	186,75	186,75	186,75
Dracma	8,388	8,388	8,400	8,388	—	—	8,393	8,388	8,388	
E.C.U.	1500,70	1500,70	1499,75	1500,70	1500,70	1500,70	1500,60	1500,70	1500,70	1500,70
Dollaro canadese	1150 —	1150 —	1150 —	1150 —	1150 —	1144 —	1150,10	1150 —	1150 —	1150 —
Yen giapponese	9,816	9,816	9,78	9,816	9,816	9,81	9,814	9,816	9,816	9,81
Franco svizzero	840,40	840,40	840 —	840,40	840,40	840,40	839,85	840,40	840,40	840,40
Scellino austriaco	103,13	103,13	103,05	103,13	103,13	103,13	103,11	103,13	103,13	103,13
Corona norvegese	197,48	197,48	197,40	197,48	197,48	197,48	197,51	197,48	197,48	197,48
Corona svedese	212,48	212,48	212,50	212,48	212,48	212,48	212,50	212,48	212,48	212,48
FIM	321,30	321,30	322,25	321,30	321,30	321,30	322,35	321,30	321,30	- -
Escudo portoghese	8,657	8,657	8,650	8,657	8,657	8,65	8,665	8,657	8,657	8,75
Peseta spagnola	11,546	11,546	11,550	11,546	11,546	11,54	11,547	11,546	11,546	11,54
Dollaro australiano	1038 —	1038 —	1038 —	1038 —	1038 —	1038 —	1037 —	1038 —	1038 —	1038 —

Media dei titoli del 14 luglio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,550
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	102,750
» 9% » » 1976-91	99,300
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,650
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	88,525
» » » 22- 6-1987/91	88,675
» » » 18- 3-1987/94	73,250
» » » 21- 4-1987/94	72,875
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,050
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,800
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,925

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	89,275
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	89,050
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100 —
» » » » 16- 8-1985/90	99,800
» » » » 18- 9-1985/90	99,400
» » » » 18-10-1985/90	99,575
» » » » 1-11-1983/90	101,175
» » » » 18-11-1985/90	99,925
» » » » 1-12-1983/90	101,375
» » » » 18-12-1985/90	100,075

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,350
» » » »	17- 1-1986/91	99,900
» » » »	1- 2-1984/91	100,950
» » » »	18- 2-1986/91	99,500
» » » »	1- 3-1984/91	100,150
» » » »	18- 3-1986/91	99,500
» » » »	1- 4-1984/91	100,325
» » » »	1- 5-1984/91	100,400
» » » »	1- 6-1984/91	100,775
» » » »	1- 7-1984/91	100,375
» » » »	1- 8-1984/91	99,850
» » » »	1- 9-1984/91	99,725
» » » »	1-10-1984/91	99,900
» » » »	1-11-1984/91	100,125
» » » »	1-12-1984/91	100,100
» » » »	1- 1-1985/92	98,800
» » » »	1- 2-1985/92	97,850
» » » »	18- 4-1986/92	97,875
» » » »	19- 5-1986/92	97,375
» » » »	20- 7-1987/92	97,825
» » » »	19- 8-1987/92	97,675
» » » »	1-11-1987/92	97,475
» » » »	1-12-1987/92	97,825
» » » »	18- 6-1986/93	95,950
» » » »	17- 7-1986/93	95,875
» » » »	19- 8-1986/93	95,350
» » » »	18- 9-1986/93	95,100
» » » »	20-10-1986/93	95,175
» » » »	19-12-1986/93	95,400
» » » »	18-11-1987/93	95,125
» » » »	1- 1-1988/93	97,275
» » » »	1- 2-1988/93	96,975
» » » »	1- 3-1988/93	96,825
» » » »	1- 4-1988/93	97,150
» » » »	1- 5-1988/93	98,275
» » » »	1- 6-1988/93	98,975
» » » »	1- 7-1988/93	98,950
» » » »	1- 8-1988/93	98,350
» » » »	1- 9-1988/93	97,425
» » » »	1-10-1988/93	97,675
» » » »	1-11-1988/93	97,975
» » » »	1-10-1987/94	96,025
» » » »	1- 2-1985/95	95,275
» » » »	1- 3-1985/95	92,425
» » » »	1- 4-1985/95	92,525
» » » »	1- 5-1985/95	93,100
» » » »	1- 6-1985/95	93,825
» » » »	1- 7-1985/95	95,425
» » » »	1- 8-1985/95	93,800
» » » »	1- 9-1985/95	93,125
» » » »	1-10-1985/95	93,225
» » » »	1-11-1985/95	93,325
» » » »	1-12-1985/95	93,850
» » » »	1- 1-1986/96	93,725
» » » »	1- 1-1986/96 II	98 —
» » » »	1- 2-1986/96	93,700
» » » »	1- 3-1986/96	92,825
» » » »	1- 4-1986/96	92,600
» » » »	1- 5-1986/96	93,550
» » » »	1- 6-1986/96	94,750
» » » »	1- 7-1986/96	94,400
» » » »	1- 8-1986/96	92,975
» » » »	1- 9-1986/96	92,325
» » » »	1-10-1986/96	92,975
» » » »	1-11-1986/96	93,125
» » » »	1-12-1986/96	92,950
» » » »	1- 1-1987/97	92,950
» » » »	1- 2-1987/97	92,525
» » » »	18- 2-1987/97	92,850
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,175
» » » »	1- 4-1987/97	92,425
» » » »	1- 5-1987/97	93,375
» » » »	1- 6-1987/97	94,375
» » » »	1- 7-1987/97	94,200
» » » »	1- 8-1987/97	93,075
» » » »	1- 9-1987/97	94,850

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	98,875
» » »	12,50%	1- 1-1990	101,100
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,525
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,550
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,550
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,850
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,200
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,925
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,400
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,850
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,875
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,800
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,300
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	98,900
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,725
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,700
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,225
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,500
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,600
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,100
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,425
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,950
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,700
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,125
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,775
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,150
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,875
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,875
» » »	9,25%	1-10-1990	97,300
» » »	11,50%	1-10-1990	99,250
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,975
» » »	9,25%	1-11-1990	97,250
» » »	9,25%	1-12-1990	97,450
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,300
» » »	11,50%	1-11-1991	97,425
» » »	11,50%	1-12-1991	97,350
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,850
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,575
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,375
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,525
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,125
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,075
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,075
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,150
» » »	9,15%	1- 6-1992	95,425
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,425
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,900
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,200
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,650
» » »	12,50%	1-10-1992	97,625
» » »	12,50%	1-11-1993	97 —
» » »	12,50%	17-11-1993	97,150
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,475

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	101,125
» » » »	1983/90	11,50%	102,500
» » » »	1984/91	11,25%	103,800
» » » »	1987/91	8,75%	97,225
» » » »	1984/92	10,50%	102,400
» » » »	1985/93	9,60%	101 —
» » » »	1985/93	9,75%	100,925
» » » »	1985/93	9,00%	98,700
» » » »	1985/93	8,75%	97,900
» » » »	1986/94	8,75%	97,850
» » » »	1986/94	6,90%	90,350
» » » »	1987/94	7,75%	91,275
» » » »	21-3-1988/92	8,50%	97 —
» » » »	26-4-1988/92	8,50%	96,975
» » » »	25-5-1988/92	8,50%	96,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M14079

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I — In cassa . . . L.			2.406.904.782.683	
II — In deposito all'estero . . . »			23.800.132.716.176	26.207.037.498.859
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				8.855.333.766.727
CASSA . . . »				8.776.173.027
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I — Risconto di portafoglio:				
— ordinario . . . L.		315.771.870.671		
— ammassi . . . »		2.279.942.739.275	2.595.714.609.946	
II — Anticipazioni:				
— in conto corrente . . . L.		1.432.958.602.822		
— a scadenza fissa . . . »		—		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		2.051.813.732.650	3.484.772.335.472	
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	6.080.486.945.418
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.				—
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I — ECU . . . L.			11.011.855.703.373	
II — Altre attività:				
— biglietti e divise . . . L.		1.543.183.240		
— corrispondenti in conto corrente . . . »		1.317.587.357.981		
— depositi vincolati . . . »		1.202.357.100.000		
— diverse . . . »		490.751.982.050	3.012.239.623.271	14.024.095.326.644
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				2.156.521.844.852
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			39.236.114.122.679	
II — Conti speciali . . . »			3.455.640.238.362	42.691.754.361.041
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				69.537.234.986.155
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				719.910.543.424
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
— in libera disponibilità . . . L.		56.798.807.099.818		
— per investimento delle riserve statutarie . . . »		1.462.479.729.162		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		1.368.874.314.421	59.630.161.143.401	
II — Titoli di società ed enti:				
— per investimento delle riserve statutarie . . . L.		341.341.908.167		
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		903.565.255.051	1.244.907.163.218	
III — Azioni e partecipazioni:				
— di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	777.715.802			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	159.896.300.008	160.674.015.810		
— di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	37.515.598.620			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	24.687.503.148	62.203.101.768		
— di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	221.818.199.937			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	285.141.551.719	506.959.751.656	729.836.869.234	61.604.905.175.853
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I — Ad uso degli uffici . . . L.			1.675.266.472.914	
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			198.466.747.068	1.873.733.219.982
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				25.864.339.239
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili . . . L.			91.222.992.532	
II — Impianti . . . »			167.738.709.315	
III — Monete e collezioni . . . »			307.195.088	259.268.896.935
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione . . . L.			—	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati . . . L.		50.570.939.021		
— in allestimento . . . »		14.577.339.015	65.148.278.036	
III — Debitori diversi . . . L.			331.175.980.614	
IV — Altre . . . »			1.517.374.436.634	1.913.698.695.284
RATEI . . . L.				1.409.612.329.082
RISCONTI . . . »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				731.572.820.481
L.				238.599.806.923.003
CONTI D'ORDINE				
I — Titoli ed altri valori:				
— a garanzia . . . L.		6.629.416.339.300		
— altri . . . »		1.081.127.998.479.148	1.087.757.414.818.448	
II — Depositari di titoli e valori:				
— interni . . . L.		12.840.850.400		
— esteri . . . »		3.948.177.947.541	3.961.018.797.941	
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			1.786.954.110.348	
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— titoli . . . L.		13.000.000.000		
— corrispondenti interni . . . »		—		
— corrispondenti esteri . . . »		4.950.000.000.000	4.963.000.000.000	
V — Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):				
— titoli . . . L.		10.836.600.000.000		
— valute e lire . . . »		4.950.000.000.000	15.786.600.000.000	
VI — Ordini in corso:				
— acquisti di valute . . . L.		32.958.189.934		
— lire a fronte vendite di valute . . . »		58.707.808.500		
— acquisti di titoli . . . »		—		
— lire a fronte vendite di titoli . . . »		—	91.665.998.434	
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . L.			278.993.897.524	1.114.625.647.622.695
TOTALE . . . L.				1.353.225.454.545.698

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

89A3122

31 maggio 1989)

PASSIVO

Voce						
CIRCOLAZIONE					L.	55.694.361.470.000
VAGLIA CAMBIARI					»	568.714.325.707
ALTRI DEBITI A VISTA						
I — Ordini di trasferimento			L.	—		
II — Altri			»	1.408.817.779		1.408.817.779
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI					L.	608.879.497.201
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO					»	—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA					»	47.583.491.139
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria			L.	110.008.315.427.292		
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita			»	13.536.775		
III — Conti vincolati investimenti all'estero			»	29.183.469		
IV — Società costituende			»	4.913.834.162		
V — Per debordo del massimale sugli impieghi			»	—		
VI — Altri			»	125.904.658.139		110.139.176.639.837
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.					L.	—
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.					»	3.455.640.238.362
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I — Depositi in valuta estera			L.	8.290.158.303		
II — Conti dell'estero in lire			»	86.153.336.488		94.443.494.791
DEBITI IN ECU (FECoM)					L.	11.011.855.611.579
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore)					»	—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)					»	—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO					»	273.151.589.689
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro			L.	31.300.378.106.880		
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana			»	1.200.795.276.401		
III — Svalutazione portafoglio			»	234.919.178.078		
IV — Oscillazione cambi			»	1.709.422.263.641		
V — Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c. lett. c) T.U.I.R.			»	268.006.281.938		
VI — Oscillazione titoli			»	4.048.733.440.996		
VII — Copertura perdite eventuali			»	2.403.006.748.480		
VIII — Assicurazione danni			»	736.691.685.925		
IX — Ricostruzione immobili			»	1.463.409.896.338		
X — Rinnovamento impianti			»	426.250.000.000		
XI — Imposte			»	1.499.115.040.745		
XII — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale			»	3.590.816.000.000		
XIII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati			»	1.156.727.029		
XIV — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto			»	738.066.621		48.883.438.713.072
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI					L.	492.810.604.763
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI					»	88.416.428.972
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI					»	146.144.227.645
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R.					»	9.004.776.917
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI					»	24.503.536.333
PARTITE VARIE						
I — Creditori diversi			L.	8.169.258.206		
II — Altre			»	1.179.361.391.307		1.187.530.649.513
RATEI					L.	181.691.179.753
RISCONTI					»	—
CAPITALE SOCIALE					»	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO					»	1.069.527.628.461
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO					»	1.141.078.396.354
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72					»	1.304.000.000.000
UTILE NETTO DA RIPARTIRE					»	—
RENDITE DELL'ESERCIZIO					L.	2.176.145.605.139
					L.	238.599.806.923.003
CONTI D'ORDINE						
I — Depositanti di titoli e altri valori			L.	1.087.757.414.818.448		
II — Titoli e valori presso terzi			»	3.961.018.797.941		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto			»	1.786.954.110.348		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):						
— titoli	L.	13.000.000.000				
— valute e lire	»	4.950.000.000.000		4.963.000.000.000		
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
— titoli	L.	10.836.600.000.000				
— corrispondenti interni	»	—				
— corrispondenti esteri	»	4.950.000.000.000		15.786.600.000.000		
VI — Ordini in corso:						
— lire a fronte acquisti di valute	L.	32.958.189.934				
— vendite di valute	»	58.707.808.500				
— lire a fronte acquisti di titoli	»	—				
— vendite di titoli	»	—		91.665.998.434		
VII — Ammortamenti fiscali c/evidenza			L.	278.993.897.524		1.114.625.647.622.695
				TOTALE	L.	1.353.225.454.545.698

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

REGIONE SARDEGNA

Varianti al piano regolatore generale di Nuoro

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, n. 1103/U del 5 agosto 1980 è stata approvata una integrazione al decreto n. 389/U del 20 marzo 1980 di approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Nuoro, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 156 del 19 luglio 1979.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, n. 1074/U del 19 agosto 1981 sono state decise le controdeduzioni ai decreti n. 389/U del 20 marzo 1980 e n. 1103/U del 5 agosto 1980 di approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Nuoro, adottate con deliberazioni del consiglio comunale n. 47 del 12 maggio 1981 e n. 147 del 23 giugno 1981.

Copia di tali delibere e gli atti tecnici alle medesime allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, n. 389/U del 20 marzo 1980 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Nuoro, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 156 del 19 luglio 1979.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

89A3112

Autorizzazione all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale «Sandalia»

L'assessore regionale all'igiene e sanità della regione autonoma della Sardegna, con proprio decreto n. 5997/47457 dell'11 novembre 1988, ha autorizzato l'adeguamento delle etichette ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1983 per l'acqua minerale «Sandalia» della S.p.a. «Idroterme» di Villasor (Cagliari) naturale o addizionata di gas carbonico ed imbottigliata con recipienti in vetro del contenuto di cl 90 e di cl 45.

89A3131

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 2581 del 16 giugno 1989 la giunta regionale ha prorogato per un periodo massimo di sei mesi fino al 15 novembre 1989 il mandato conferito al rev. Antonio Buso, residente in Claut, piazza S. Giorgio, in ordine alla gestione commissariale della «Coop. produttori latte Valcellina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Claut, costituita l'11 gennaio 1972 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile.

Con deliberazione della giunta regionale n. 2582 del 16 giugno 1989, il dott. Giancamillo Tavano, con studio in Udine, via Marco Volpe, 27, è stato nominato liquidatore della «Coop. agricola di consumo di Tricesimo e di Reana del Roiale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Tricesimo, sciolta il 16 gennaio 1966 con rogito notaio dott. Ugo Grignaschi di Udine, in sostituzione dei signori Didimo Bertoldi, Remo Toniutti, Paoloni Giuseppe.

Con deliberazione della giunta regionale n. 2583 del 16 giugno 1989, il rag. Antonio Collini, con studio in Trieste, via S. Caterina n. 3, è stato nominato liquidatore della «Coop. Tebes - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, sciolta il 17 dicembre 1985 con rogito notaio dott. Alfredo Giglio di Trieste in sostituzione della sig.ra Mosco Patrizia in Woldrich.

89A3076

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*